

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 18/02/2026

FATTO

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, con ricorso all'Arbitro il ricorrente espone di aver rinvenuto un libretto di risparmio nominativo intestato al padre deceduto (in data 05/03/2025), emesso il 22/11/1996 da una banca successivamente incorporata dalla resistente, recante un saldo di lire 50.001.000 (€ 25.823,36). In proposito, il ricorrente, affermando di essere erede universale del padre deceduto, giusta rinuncia all'eredità della moglie del *de cuius*, riferisce di aver chiesto alla debitrice, in data 22/07/2025, il rimborso della somma annotata sul libretto ricevendo riscontro negativo sul rilievo che il titolo esibito sarebbe stato estinto in data 23/11/2017 ed il saldo contabile, pari a € 0,52, appostato in una apposita voce di conto. Fa presente che l'istanza presentata all'intermediario in data 11/10/2025, volta a ottenere evidenza dei movimenti pro tempore intervenuti sino alla asserita "chiusura" del libretto, non avrebbe sortito migliore effetto, giacché con pec del 15/10/2025, la filiale ha rappresentato l'impossibilità di fornire la documentazione richiesta in quanto non più disponibile negli archivi per decorso del termine decennale di conservazione. Contestando le ragioni alla base del diniego opposto dalla banca alla liquidazione delle somme spettanti, il ricorrente invoca la tutela dell'Arbitro affinché condanni l'intermediario al pagamento dell'importo di € 25.823,36, corrispondente al saldo di lire 50.001.000 annotato sul libretto in suo possesso con valuta 22/11/1996, oltre agli interessi composti maturati e alla rivalutazione monetaria, per complessivi € 64.270,75; in subordine, chiede di disporre a carico dell'intermediario la trasmissione della *"documentazione probatoria attestante la liquidazione, i movimenti e le contabili di quanto presente sul L.R. alla data del 1996 e fino all'estinzione dello stesso, in capo al soggetto avente diritto"*.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario si oppone alle richieste del ricorrente sollevando le seguenti eccezioni di rito e di merito.

Sotto il primo profilo eccepisce l'inammissibilità dell'atto introduttivo dell'odierno procedimento sul rilievo che il ricorso ha ad oggetto un libretto nominativo emesso in data 22/11/1996 da altro istituto, successivamente incorporato dalla deducente, e "chiuso" in data 23/11/2017; sicché, venendo in rilievo operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno antecedente alla data di proposizione del ricorso, ai sensi delle Disposizioni che regolano il funzionamento dell'ABF, l'intermediario ritiene che la vicenda esuli dalla competenza temporale dell'Arbitro.

Nel merito, la banca deduce l'infondatezza del ricorso per intervenuta prescrizione dei diritti di credito nascenti dal rapporto di deposito oggetto di vertenza. Sostiene di avere correttamente operato, avendo inoltrato al cliente, in data 23/11/2017, una specifica missiva recante l'avvertimento che, in caso di mancato espletamento delle procedure di adeguata verifica (d. lgs. n. 231/2007), "la Banca è obbligata ad astenersi dall'instaurare un nuovo rapporto continuativo e/o eseguire operazioni, ponendo altresì fine all'eventuale rapporto continuativo in essere". Nella prospettazione della resistente, tale circostanza sarebbe sufficiente per ritenere che il titolare del libretto sia stato reso perfettamente edotto del rapporto in essere e della mancata movimentazione dello stesso, ovvero posto nella condizione di avanzare eventuali istanze; sicché, la constatazione che non vi abbia provveduto lascerebbe intendere che il ricorrente fosse a conoscenza dell'esistenza di un saldo irrisorio, tenuto conto, altresì, che tra il 5/10/1995 ed il 26/10/1999, il medesimo è stato consulente finanziario presso la banca incorporata e, tra il 6/11/1995 e il 26/10/1999, ha avuto tra i clienti a lui assegnati proprio il padre, dunque accesso a tutte le informazioni bancarie di quest'ultimo. Inoltre, in considerazione del significativo lasso temporale trascorso, l'intermediario evidenzia la particolare difficoltà incontrata nella consultazione degli archivi della banca incorporata per la ricerca dei movimenti registrati sul libretto. Da ultimo, l'intermediario contesta la congruità della somma pretesa a rimborso, commisurata al saldo annotato sul libretto, precisando che alcun interesse potrebbe essere riconosciuto, se non a far data dal reclamo, né tantomeno la rivalutazione monetaria (cita ABF Coll. Napoli, Dec. n.1329/2015).

La resistente rassegna le proprie conclusioni chiedendo al Collegio: in via preliminare, di dichiarare il ricorso irricevibile per incompetenza temporale dell'ABF; nel merito, in via principale, di dichiarare il rigetto del ricorso per prescrizione di ogni diritto di credito; in subordine, accertato il corretto comportamento della banca, di respingere integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Con memorie di replica e controreplica le parti insistono per le rispettive conclusioni.

DIRITTO

Con ricorso all'Arbitro, il ricorrente, affermandosi erede universale del padre, deceduto in data 05/03/2025, titolare in vita di un libretto di deposito a risparmio nominativo emesso il 22/11/1996 da una banca incorporata dalla resistente, invoca il proprio diritto alla riscossione del saldo liquido ivi annotato alla stessa data, immutato nel tempo, pari a lire 50.001.000 (€ 25.823,36). Il ricorrente pretende, altresì, gli interessi maturati sul capitale depositato in regime di capitalizzazione composta e la rivalutazione monetaria.

Sullo status di erede affermato dal ricorrente, giova premettere che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, Sent. 16/02/2016, n. 2951). Muovendo da tale principio ermeneutico, questo Arbitro ha affermato che questa condizione dell'azione deve essere allegata dal ricorrente, tenuto a fornire la prova della sua qualità di erede onde consentire al giudicante di svolgere una ponderata valutazione preliminare, esperibile anche d'ufficio. La prova può considerarsi raggiunta anche in dipendenza del

comportamento tenuto dall'intermediario convenuto; sicché, la verifica della qualità di erede si rivela non necessaria allorché l'intermediario costituito abbia espressamente riconosciuto il diritto vantato dal ricorrente, oppure quando abbia svolto difese nel merito che si palesino incompatibili con la negazione della titolarità del diritto (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 5453/2025; nella giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. civ. sez. I, ord. n. 5478/2024).

Nel caso di specie, a dimostrazione dello status di erede universale del padre, titolare in vita del libretto nominativo, il ricorrente ha procurato copia del certificato di morte dell'intestatario (deceduto in data 05/03/2025), della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dell'atto di rinuncia all'eredità dell'unica coerede (moglie del de cuius). L'intermediario non ha sollevato obiezioni sul punto riconoscendo implicitamente lo status di erede del ricorrente.

Appurato quanto sopra, occorre vagliare l'eccezione di incompetenza temporale sollevata in via pregiudiziale dalla convenuta, sul rilievo che il libretto di deposito emesso in data 22/11/1996, recante un saldo irrisorio di € 0,52 sin dal 31/12/2002, sarebbe stato estinto d'ufficio in data 23/11/2017, secondo quanto evincibile dalle risultanze interne prodotte dalla banca.

L'eccezione è infondata.

La resistente evoca la regola procedurale (Sez. I, § 4, Disposizioni ABF) ai sensi della quale: "non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso". Sul punto è stato chiarito che in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al limite temporale cognitivo dell'Arbitro, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, la procedibilità del ricorso deve essere vagliata alla luce del *petitum*, nella prospettazione offerta dalla parte ricorrente, onde appurare se l'oggetto della domanda si fondi su vizi genetici del negozio (nel qual caso, se la conclusione del contratto si colloca oltre i sei anni conteggiati a ritroso dalla presentazione del ricorso, non vi sarà competenza temporale) oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodotti successivamente al predetto limite (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. nn. 4656/2022, 5855/2015, 5866/2015; Coll. Bari, Dec. n. 12167/2022).

Nel caso di specie, l'intermediario sostiene che il libretto in questione, avente numerazione originaria ***099, ha assunto la nuova numerazione ***201 in data 20/12/2002, a seguito di fusione per incorporazione della banca emittente, nonché la numerazione ***901 a decorrere dal 25/09/2006, per effetto dell'acquisizione da altra filiale della dipendenza in cui era stato emesso il titolo. All'uopo l'intermediario produce evidenza interna da cui risulta - diversamente dal saldo (lire 50.001.000) indicato sul libretto detenuto in originale dal ricorrente - un residuo saldo di € 0,52 al 31/12/2002, invariato sino al 23/11/2017, quando la banca, in assenza di movimentazione, ha disposto la chiusura del rapporto appostando l'importo giacente (€ 0,52) "su apposita voce contabile", con causale "*restituzione ai sensi dell'art. 23 comma 1 bis D.lgs. 231/07*".

Con precipuo riguardo alla valenza legale delle risultanze interne prodotte dall'intermediario, è stato chiarito che "la particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 1835 c.c., comma 2, si riferisce alle annotazioni che effettivamente figurino apposte sul libretto, senza che da ciò derivi una presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate, con la conseguenza che secondo i principi generali in tema di prova è sempre ammessa la dimostrazione che un'operazione di versamento o prelevamento di somme, benché non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita (v. Cass., 703/2006, n. 4869; Cass., 30/4/2005, n. 9096; Cass., 27/9/2002, n. 14014). In tal caso, incombe alla banca - convenuta dal cliente con la richiesta di restituzione delle somme che risultino depositate sul libretto - la quale sostenga che detta operazione è stata già eseguita per disposizione del cliente, dare la dimostrazione dell'esistenza di tale disposizione (cfr. Cass. civile, sez. III, sent. 16/06/2014, n. 13643; ABF Coll. Bari, Dec. n. 20228/2021). Corollario di quanto precede è la circostanza che, a fronte dell'allegazione probatoria del libretto di risparmio dal quale non risulti alcuna movimentazione successiva alla data di un determinato saldo, la produzione di mere evidenze interne di carattere informatico non risulta sufficiente a dimostrare eventuali operazioni dispositive, considerato

che le scritture contabili sono ammissibili come mezzo di prova soltanto contro l'imprenditore (arg. ex art. 2709 cod. civ.; cfr. ABF Coll. Napoli, Dec. n. 9059/2019; Coll. Milano, Dec. n. 13506/2019).

Ebbene, nel caso in esame, al netto della menzionata (mera) evidenza interna prodotta dalla banca, non constano elementi qualificati atti a documentare eventuali movimenti intervenuti dopo l'ultima operazione registrata sul libretto in data 25/11/1996 (versamento di lire 1.000), in corrispondenza della quale il titolo in possesso del ricorrente valorizza un saldo di lire 50.001.000 (€ 25.823,36) e non risultano annotazioni successive apposte sul libretto medesimo. Peraltro, in base alla regola dell'art. 2726 cod. civ., non è consentita la prova presuntiva di un pagamento. "La liquidazione delle somme depositate sul libretto in favore dell'avente diritto non può perciò ritenersi provata. E con ciò neppure l'estinzione del rapporto" (ABF Coll. Roma, Dec. n. 8664/2025). Né potrebbe assumere rilievo, come opinato dalla resistente, l'ampio arco temporale decorso dall'accensione del libretto, tale da rendere "oltremodo difficile" interrogare gli archivi della banca incorporata (che ha emesso il libretto) al fine di verificare la movimentazione registrata sul rapporto. Sul punto è stato chiarito che l'avvenuto decorso, allegato dall'intermediario, del termine decennale previsto dall'art. 2220 cod. civ. per la conservazione delle scritture contabili non può giustificare l'assenza di evidenze in riferimento alle movimentazioni successive all'ultima annotazione presente sul titolo, giacché, come non si è mancato di sottolineare, "l'esercizio della facoltà di non conservare ulteriormente la documentazione non può limitare un altrui diritto" (cfr. ABF Coll. Roma, Dec. n. 20795/2020, n. 20301/2019).

Pertanto, sulla scorta della prospettazione del ricorrente, suffragata dalla documentazione in atti, non è revocabile in dubbio che il ricorso trae origine da una divergenza sugli effetti del negozio giuridico sorta tra le parti a seguito del diniego al rimborso del credito manifestato dall'intermediario resistente in data 01/08/2025, momento in cui si radica e sussiste, dunque, la competenza temporale dell'Arbitro (cfr. ABF Coll. Roma, Dec. n. 8664/2025; Coll. Milano, Dec. n. 3683/2025; Coll. Torino, Dec. n. 3326/2024).

Nel merito, la resistente ha eccepito la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme giacenti sul libretto di deposito a risparmio.

Anche tale rilievo non può essere avallato.

La prevalente dottrina e l'orientamento dell'ABF (cfr. ABF Coll. Roma Dec. n. 231/2011) – cui appare allineato anche il più recente indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. sez. I, ord. 31 marzo 2021 n. 8998; *id.* sent. 20 gennaio 2012, n. 788) – fanno decorrere la prescrizione dal momento della cessazione del rapporto di deposito a risparmio o dalla data del rifiuto della banca di pagare la somma richiesta. Depone in tal senso, anzitutto, il dato testuale dell'articolo 1834 del codice civile, alla stregua del quale nei depositi di una somma di denaro la banca è obbligata a restituire il *tantundem eiusdem generis* non immediatamente o all'atto della costituzione del rapporto ma "*alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante*." Ne deriva che la somma versata non può essere restituita né, tantomeno, prelevata in mancanza della richiesta avanzata dal soggetto contrattualmente legittimato e che, pertanto, non sussiste alcun obbligo e alcun diritto alla restituzione della somma prima della domanda del depositante (o della scadenza di un eventuale termine pattuito). È in tale momento – e non in quello di costituzione del rapporto – che nasce il diritto restitutorio e inizia a decorrere il relativo termine prescrizione. La facoltà del depositante di chiedere in ogni momento la restituzione delle somme depositate (ove non sia stato convenuto alcun termine) non va infatti confusa con il diritto alla restituzione che sorge, come detto, solo con la richiesta del depositante. In tale prospettiva è stato altresì osservato come, ove si condividesse l'idea che il suddetto diritto possa essere esercitato fin dalla costituzione del rapporto, si dovrebbe concludere che l'ordinamento non tollera la costituzione di un deposito bancario a fini di investimento speculativo pluridecennale in quanto, salvo che non si siano effettuate movimentazioni, il diritto a ripetere il versamento originario si prescriverebbe. Al medesimo esito argomentativo si perviene attraverso un'analisi della causa propria del contratto di deposito a risparmio. Come non si è mancato di affermare, il contratto in questione rappresenta un unicum, distinto sia dal deposito irregolare che dal deposito regolare, nel quale le due

funzioni di prestito e di custodia convivono; solo il deposito bancario è un contratto d'impresa caratterizzato altresì da profili squisitamente speculativi in quanto, a differenza del deposito irregolare, può avere ad oggetto solo denaro e non ogni bene fungibile e, diversamente dal deposito regolare, affianca l'interesse alla custodia del denaro alla sua fruttuosità naturale. Per le sue caratteristiche intrinseche, nel deposito bancario il decorso del tempo e la permanenza della somma presso il depositario soddisfano sia l'interesse di questo a poter gestire attraverso operazioni di impiego il risparmio raccolto, sia l'interesse del cliente a maturare interessi remunerativi. Pertanto, l'inerzia del depositante che ometta di effettuare prelevamenti e versamenti, lasciando la somma presso il depositario, non può avere il valore di abdicazione al diritto di ripetere la somma versata e di conseguire gli interessi ma costituisce essa stessa inequivocabile esercizio di una facoltà insita nel contratto di deposito. Secondo attenta giurisprudenza (Trib. Reggio Emilia 01.10.2008; Trib. Torino 27.06.2005), questa tesi troverebbe ulteriore conferma nelle disposizioni sui conti bancari "dormienti" (art. 1, comma 345, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e relative disposizioni attuative) adottate dal legislatore sull'implicito presupposto che i rapporti bancari aventi ad oggetto i depositi di denaro inattivi da almeno dieci anni non siano estinti; il conto qualificabile come "dormiente" comporta infatti la facoltà del depositante, al quale la banca è tenuta a fare una formale comunicazione, di "risveglio" dello stesso. Alla luce di quanto innanzi esposto, nella specie ritiene il Collegio che il periodo di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 cod. civ. non fosse ancora maturato al momento di proposizione del ricorso e che, quindi, il diritto alla restituzione del saldo, pari a euro 25.823,36 (lire 50.001.000) presente sul libretto non si sia estinto, in quanto è al momento della domanda di rimborso delle somme depositate proposta dal ricorrente (24 luglio 2025), e non a quello di emissione del libretto di risparmio (22 novembre 1996), che è sorto il diritto alla restituzione ed è iniziato a decorrere il relativo termine prescrizione.

Diversi presupposti giuridici sussistono invece con riferimento alla prescrizione degli interessi maturati sul capitale depositato. Si ritiene infatti che il debito per interessi costituisca un obbligo accessorio che, in mancanza di prelevamenti, pur aggiungendosi al capitale come base di calcolo per gli interessi ulteriori, risulta strutturalmente autonomo rispetto all'obbligo restitutorio del capitale medesimo. L'obbligazione principale e quella accessoria sono, ai fini della prescrizione, distinte anche se funzionalmente collegate nella causa del contratto di deposito bancario. Per espressa previsione legislativa infatti il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme depositate si prescrive in cinque anni dalla scadenza e/o maturazione degli stessi (art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ.). Inoltre gli interessi riconosciuti periodicamente sul deposito devono essere annotati sul libretto e il depositante ha il diritto di chiedere l'annotazione presentando il libretto allo sportello. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante (artt. 1834, comma 2 e 1835 cod. civ.).

Nella specie, non avendo il ricorrente effettuato alcun movimento e richiesto alcuna annotazione successivamente al 25 novembre 1996, il Collegio considera estinto per prescrizione il diritto del medesimo alla percezione degli interessi, ad esclusione di quelli maturati nell'ultimo quinquennio – rispetto ai quali il diritto quindi non è ancora prescritto – sul saldo presente sul libretto.

Per quanto innanzi, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che la convenuta, contestualmente alla restituzione del titolo, corrisponda al ricorrente il controvalore del saldo in linea capitale presente sul libretto, pari a euro 25.823,36, versando altresì gli interessi corrispettivi maturati negli ultimi cinque anni, a far data dalla richiesta trasmessa via pec in data 24 luglio 2025 (cfr. ABF Coll. Roma, Dec. n. 856/2011), senza alcuna rivalutazione monetaria (arg. ex art. 1277 cod. civ.), trattandosi di debito di valuta (cfr. ABF Coll. Napoli, Dec. n. 6799/2016; Coll. Roma, Dec. n. 4144/2012).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 25.823,36, oltre gli interessi al tasso convenzionale maturati nel quinquennio precedente la richiesta di liquidazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE